



COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 2 del 26.03.2021
(Cat. I.6)

Codice Ente: 10291

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 816-836

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo alle ore 20:30, nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato ai singoli Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei Capigruppo del 20.03.2021 si tiene in VIDEOCONFERENZA con la presenza del Sindaco-Presidente e del Segretario Comunale nella sala delle adunanze della Residenza municipale.

Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dall'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al momento dell'adozione della presente delibera:

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	Presente	CANESI LUCA	Presente
VALLI FABIANA	Presente	ACETI GIANCARLO	Assente
DRERA SEVERINA	Assente	CASTELLANELLI MARCO	Presente
NODARI DEMIS	Presente		
PEDERGNANI SAMUELE	Presente		
GRITTI CAMILLA	Presente		
ZANI OSCAR	Presente		
SCHIAVONE NICOLA	Presente		
DELFRATE EMMA	Presente		
SECCHI ANNA LISA	Assente		

N. Presenti: 10

N. Assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 2 dell'ordine del giorno: "Esame ed approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Legge 160/2019, art. 1, commi 816-836", per relazionare in merito, dichiarando quanto segue: "Il canone unico patrimoniale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi dal 816 al 836, il suddetto canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Adeguandoci a quanto stabilito dal legislatore, il Comune di Castelvotati è stato chiamato a regolamentare l'istituzione di un canone unico di natura patrimoniale che doveva essere approvato entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione (che, fino al D.L. "Sostegni" n. 41 del 22 marzo 2021, era stato fissato al 31 marzo per l'annualità 2021 e solo ora prorogato al 30 giugno) e che va a sostituire i precedenti tributi. Il suddetto canone viene inquadrato nel Titolo III delle entrate, tra quelle di natura extratributaria, e non più al Titolo I delle entrate, tra quelle di natura tributaria. La disciplina del canone unico patrimoniale, nell'ottica del legislatore, volta alla "semplificazione", ha comportato un lavoro non indifferente da parte degli uffici di raccordo tra i diversi regolamenti precedentemente in vigore e quanto non espressamente abrogato dalle nuove norme. Il regolamento è strutturato in 4 parti riguardanti: la prima parte le procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione; la seconda la disciplina del canone di concessione e autorizzazione; la terza la disciplina del servizio delle pubbliche affissioni e la quarta la disciplina transitoria che consentirà la continuità della gestione di queste entrate nel passaggio dai vecchi al nuovo regolamento. È inserito, inoltre, nella parte finale un allegato A con la classificazione delle aree comunali in 2 categorie, una prima categoria che includerà le vie e le piazze primarie della città e una seconda categoria con le altre vie e piazze del paese, che avranno due differenti tariffe. Lo sforzo dell'amministrazione, anche in un periodo di incertezza sulle entrate dovuto al difficile momento che stiamo attraversando, è stato quello di mantenere le tariffe invariate rispetto agli anni precedenti per non penalizzare ulteriormente gli operatori economici".

DOPODICHE',

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente così come sopra riportata;

Risulta collegata alla seduta di Consiglio Comunale in video-conferenza il Consigliere Comunale Drera Severina, conseguentemente i consiglieri collegati risultano n. 11;

PREMESSO:

- che a decorrere dal 1° gennaio 2021, con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 dall'art. 1, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, è prevista l'obbligatorietà in capo ai comuni, alle province ed alle città metropolitane di istituire e disciplinare, il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;
- che il suddetto canone sostituisce: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

VISTO l'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall'articolo 14, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che "...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, ed in particolare i seguenti commi dell'articolo 1:

- dal comma n. 816 al comma n. 836, nei quali viene introdotta la disciplina relativa del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;
- il comma n. 847, con il quale sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nel predetto testo normativo;

VISTO l'articolo 4, comma 3 *quater*, del D.L. del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge del 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che limitatamente all'anno 2020 non trova applicazione l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 106, comma 3, del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha differito ulteriormente al 31 marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella legge n. 214/2011, ed in particolare:

- l'articolo 13, comma 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- l'articolo 13, comma 15 *ter*, il quale dispone, altresì, che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce e che sia stato rispettato l'obbligo di invio telematico del suddetto di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15 *ter* dell'art. 13 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo

privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

SPECIFICATO che il comma 821 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*

ATTESO che ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 la regolamentazione del canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

CONSIDERATO pertanto che, in attuazione degli obblighi imposti dalla sopracitata legge n. 160/2019, si rende necessario disciplinare il canone in oggetto, in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi del nell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12 febbraio 2014 e modificato da ultimo con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29 giugno 2016;
- regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12 febbraio 2014;
- delibera di Giunta Comunale n. 23 del 23 febbraio 2016, di approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delibera di Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2001, di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA)

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio

2021/2023;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 12/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria che si articola nei seguenti punti principali:

- PARTE PRIMA – Procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- PARTE SECONDA – Disciplina del canone di concessione e autorizzazione;
- PARTE TERZA – Disciplina del servizio pubbliche affissioni;
- PARTE QUARTA – Disciplina transitoria;
- ALLEGATO A – Classificazione aree comunali ai fini dell'applicazione del canone sulle esposizioni pubblicitarie;

RAVVISATA la necessità di disciplinare il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di approvare il Regolamento del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

PRECISATO che il regolamento che si propone di adottare non è un regolamento di natura tributaria disciplinando un'entrata di natura patrimoniale, e come tale non rientra tra i regolamenti che, ai sensi dell'art. 13 comma 15, 15 *bis* e *ter* del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, nella legge n. 214/2011, debbono essere inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il 14 febbraio 2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico;

DATO ATTO che l'argomento *de quo* è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare "Bilancio, società partecipate, statuto e regolamenti", così come risulta dal verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, Rag. Giuseppe Maffessoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

		F (favorevole)	C (contrario)	A (astenuto)
1	PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	X		
2	VALLI FABIANA	X		

3	DRERA SEVERINA	X		
4	NODARI DEMIS	X		
5	PEDERGANI SAMUELE	X		
6	GRITTI CAMILLA	X		
7	ZANI OSCAR	X		
8	SCHIAVONE NICOLA	X		
9	DELFRATE EMMA	X		
10	SECCHI ANNA LISA	assente		
11	CANESI LUCA			X
12	ACETI GIANCARLO	assente		
13	CASTELLANELLI MARCO			X

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Canesi L., Castellanelli M.) espressi per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria ai sensi dell'art. 1, commi dal 816 al 836, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, composto da n. 45 articoli e dall'allegato A, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, si procederà alla definizione e approvazione delle relative tariffe nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- 3. DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria decorrono dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4. DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di procedere tempestivamente con l'adozione degli atti e i provvedimenti conseguenti;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

		F (favorevole)	C (contrario)	A (astenuto)
1	PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	X		
2	VALLI FABIANA	X		

3	DRERA SEVERINA	X		
4	NODARI DEMIS	X		
5	PEDERGANI SAMUELE	X		
6	GRITTI CAMILLA	X		
7	ZANI OSCAR	X		
8	SCHIAVONE NICOLA	X		
9	DELFRATE EMMA	X		
10	SECCHI ANNA LISA	assente		
11	CANESI LUCA			X
12	ACETI GIANCARLO	assente		
13	CASTELLANELLI MARCO			X

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Canesi L., Castellanelli M.) espressi per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in videoconferenza. L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente



F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23.04.2021 al 08.05.2021 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati, 23.04.2021

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Siciliano

Castelcovati 23.04.2021
